

- (8) Le eventuali autorizzazioni rilasciate per l'uso o l'immissione in commercio dell'HBCDD dovrebbero essere limitate all'ambito d'applicazione della deroga specifica inclusa nell'emendamento dell'allegato A della convenzione, che consente solo l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine. Poiché non sono pervenute domande di autorizzazione per l'uso di HBCDD nella produzione di polistirene estruso nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale uso non dovrebbe essere più consentito.
- (9) L'emendamento dell'allegato A della convenzione, nella fattispecie la nuova parte VII inserita nell'allegato, stabilisce altresì che il polistirene espanso ed estruso contenente HBCDD può essere agevolmente identificato durante l'intero ciclo di vita mediante etichettatura o altri mezzi. Tale prescrizione dovrebbe essere attuata nell'Unione.
- (10) Ai fini di una maggiore efficacia nell'applicazione pratica ed attuazione coerente all'interno dell'Unione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, è opportuno fissare una soglia limite per l'HBCDD presente sotto forma di contaminante in tracce presenti non intenzionalmente in sostanze, preparazioni e articoli. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, la soglia limite deve essere riesaminata dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in vista di un abbassamento della stessa.
- (11) Si dovrebbe modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per specificare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione, che la deroga specifica relativa all'HBCDD scade il 26 novembre 2019, ossia cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, per quanto attiene all'HBCDD, a meno che l'Unione non notifichi una data antecedente al segretario, che la iscrive nel registro delle deroghe specifiche.
- (12) Al fine di istituire un periodo di transizione che consenta di apportare i necessari adeguamenti alle norme del presente regolamento, le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non dovrebbero applicarsi prima di un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD prodotti prima o alla data di entrata in vigore dello stesso.
- (13) È necessario chiarire che né il divieto di produzione, immissione in commercio e uso di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, né il requisito di identificazione di cui al considerando 9 sono applicabili ad articoli contenenti HBCDD già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (14) Nei casi in cui l'uso di HBCDD in articoli di polistirene espanso è autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, anche l'importazione e l'uso di articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD dovrebbero essere consentiti per il periodo di validità di tale autorizzazione.
- (15) Il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ non ha espresso alcun parere in merito alle misure di cui al presente regolamento, pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽²⁾ e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Poiché il Parlamento europeo non si è opposto alla proposta entro quattro mesi dalla data della prima trasmissione al Parlamento, la Commissione dovrebbe ora adottare la proposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23).

